



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

CONVENZIONE

**PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA AGLI INFERMI ED AL PERSONALE
DELL'OSPEDALE DI RIETI**

(ai sensi dell'art. 11 dell'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede reso esecutivo con Legge 25/03/1985, n. 121; della Legge 23/12/1978 n. 833, della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed in conformità della vigente legislazione canonica e del Protocollo d'Intesa in data 31/05/2002 tra la Regione Lazio e la Regione Ecclesiastica Lazio)

TRA

La ASL Rieti con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.F. e P.I. 00821180577 nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, per la sua carica domiciliato presso la sede legale dell'Azienda (di seguito per brevità *Azienda*);

E

La Diocesi di Rieti, in persona dell'Amministratore Apostolico *pro-tempore* S.E. Monsignore Domenico Pompili (di seguito per brevità *Diocesi*);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE




ART. 1

L'Azienda e la Diocesi provvedono, d'intesa, al servizio di assistenza religiosa di confessione cattolica agli infermi ed al personale secondo le norme concordate nella presente convenzione.

ART. 2

Il servizio di assistenza religiosa oggetto della convenzione comporta:

- l'assistenza spirituale e morale degli infermi, dei loro familiari, del personale e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, fanno parte della comunità ospedaliera;
- l'evangelizzazione;
- l'amministrazione dei sacramenti;
- la celebrazione delle Sante Messe e delle altre funzioni di culto cattolico, secondo le norme canoniche e liturgiche;
- il contributo in materia etico religiosa nei comitati etici e nella formazione del personale in attività di servizio.



ART. 3

Il servizio di assistenza religiosa è svolto presso l'Ospedale di Rieti da n. 2 cappellani, denominati anche assistenti religiosi, di cui uno dimorante o sempre reperibile h 24 e l'altro presente nelle ore diurne.

Qualsiasi variazione nel numero di unità sarà stabilita, d'intesa tra le parti, con scambio di note, tenendo conto del numero e della qualità degli infermi o di altre particolari esigenze.

Spetta all'Ordinario Diocesano la designazione e la rimozione dall'ufficio del personale di assistenza religiosa (previa intesa con il Superiore provinciale o l'Ordinario competente, qualora il cappellano appartenga ad un istituto religioso o ad altra Diocesi), la designazione dei sostituti in tutte le ipotesi di assenza o di impedimento e, nel caso di diversi cappellani nella stessa struttura, la designazione del cappellano coordinatore.

La Diocesi comunica all'Azienda i nomi dei sacerdoti incaricati del servizio di cappellani.

ART. 4

L'organizzazione e l'attuazione del servizio di assistenza religiosa all'interno dell'Ospedale di Rieti viene concordato direttamente tra la Diocesi - Ufficio per la Pastorale della Salute ed il Responsabile della U.O.C. Direzione Medica Ospedaliera, nell'ambito della loro rispettiva autonomia, in modo che il servizio religioso si integri con quello sanitario nell'interesse spirituale e materiale degli infermi.

Per lo svolgimento del servizio i cappellani possono essere coadiuvati da collaboratori (religiosi/e laici) che sono volontari e prestano la loro opera gratuitamente, sentita la Diocesi - Ufficio per la Pastorale della Salute.

La Diocesi comunica all'Azienda anche i nomi dei collaboratori religiosi e la loro eventuale sostituzione.

ART. 5

Per tutto quanto riguarda il servizio di assistenza religiosa i cappellani dipendono, esclusivamente, dall'Ordinario Diocesano e sono tenuti alle leggi, ai decreti ed alle disposizioni dell'Autorità Ecclesiastica per tutto ciò che riguarda l'esercizio del loro ufficio.

Il Direttore Generale può segnalare, all'Ordinario Diocesano, eventuali comportamenti dei cappellani e dei loro collaboratori non conformi alle norme concordate con la presente convenzione.

I cappellani, nell'esercizio del loro ministero, devono rispettare la volontà e la libertà di coscienza degli infermi ed attenersi alle norme organizzative vigenti per il personale ed alle eventuali disposizioni, per esigenze particolari, che i Responsabili daranno nell'interesse del servizio ospedaliero, della salute degli infermi e dei dipendenti.



ART. 6

La Diocesi - Ufficio per la Pastorale della Salute - può organizzare attività pastorali e culturali religiose a favore degli infermi e del personale dandone comunicazione al Direttore Medico di Presidio.

Il Direttore Medico di Presidio, d'intesa con la Diocesi - Ufficio per la Pastorale della Salute - possono concedere permessi ad Associazioni e persone che desiderano compiere opere assistenziali e religiose tra gli infermi, avendo cura che tali opere non turbino la tranquillità dei medesimi.

ART. 7

L'Azienda, per garantire il servizio di assistenza religiosa, mette a disposizione quanto segue:


- a) il locale Chiesa o cappella con sacrestia, con gli arredi ed attrezzature di pertinenza;
- b) gli alloggi per i cappellani, ubicati nelle rispettive strutture, forniti di stanze singole, servizi, cucina comune ed un locale ad uso ufficio - parlatorio per ogni alloggio;
- c) l'arredamento normale di mobilio e biancheria da casa;
- d) l'erogazione dei servizi essenziali per il funzionamento degli alloggi (acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento, telefono);
- e) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi;
- f) il servizio di pulizia dei locali di cui alle lettere a) e b) e lavaggio della biancheria;
- g) il servizio mensa, secondo le modalità previste per i dipendenti, o vitto fornito secondo la consuetudine;
- h) il permesso di accesso permanente e sosta per le auto dei cappellani;
- i) l'uso della sala riunioni per le attività pastorali e culturali religiose, se la struttura ne dispone, compatibilmente con le esigenze aziendali;
- j) il rimborso spese per i paramenti, i libri liturgici e quanto serve (cera, ostie, e vino) per le celebrazioni.

I cappellani sono assegnatari dei locali e dei beni di cui alle lettere a) e b).

ART. 8

L'Azienda, a fronte dell'attività di assistenza religiosa resa dai cappellani corrisponderà alla Diocesi un corrispettivo annuo, calcolato con riferimento al corrispondente trattamento economico applicato al personale della categoria D - profilo professionale collaboratore amministrativo professionale - di cui agli accordi nazionali, pari ad € 44.187,84;

Il suddetto importo verrà corrisposto, in rate trimestrali pari ad € 11.046,96 cadauna, al 15 febbraio, 15 maggio, 15 agosto e 15 novembre di ogni anno, previa presentazione di una nota di prestazione del servizio effettuato da parte dei cappellani, firmata dal Direttore Medico di Presidio, per attestazione dell'esecuzione del servizio.



ART. 9

La Diocesi deve provvedere alla sostituzione dei cappellani, in caso di malattia o di impedimento permanente.

La Diocesi, ove l'impedimento a prestare servizio si prolungasse oltre il terzo mese, provvederà alla designazione di nuovi cappellani.

ART. 10

Le parti convengono che eventuali questioni che dovessero insorgere per quanto riguarda l'interpretazione e l'attuazione della presente convenzione, saranno portate alla valutazione della Commissione Regionale prevista dall'art. 6 del Protocollo d'Intesa citato.

ART. 11

La presente convenzione ha durata quinquennale, con decorrenza dal 15/11/2021 e fino al 14/11/2026. L'eventuale rinnovo è subordinato ad esplicita richiesta dell'Azienda da comunicarsi a mezzo PEC o raccomandata A/R almeno due mesi prima della naturale scadenza.

Letta, approvata e sottoscritta.

Rieti, li 17. XI. 2012

Azienda Sanitaria Locale Rieti
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti



Diocesi di Rieti
l'Amministratore Apostolico
Mons. Domenico Pompili

